

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1641

Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia. Approvazione delle "Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale" ai sensi dell'art. 15, co.2, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo agli artt. 21 e 24 che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della durata di tre anni;
- il successivo art. 28 del predetto decreto prescrive poi che l'istituzione e l'organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni e alle Province Autonome;
- l'art. 26 del D.lgs. 368/99 stabilisce, nello specifico, che il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 1/3 (pari ad almeno 1.600 ore) per attività formative teoriche e 2/3 (pari ad almeno 3.200 ore) per attività formative di natura pratica;
- il Ministero della Salute, con Decreto del 7 marzo 2006, ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo:
 - all'art. 15, co. 1, che le Regioni gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, con la possibilità di avvalersi, per i relativi adempimenti, della collaborazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione e nominando, in ogni caso, un gruppo tecnico-scientifico di supporto;
 - all'art. 15, co. 2, che con apposito provvedimento le Regioni definiscono nel dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei Corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo:
 - all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative, avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati;
 - alla definizione dei criteri e della modalità di individuazione dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica;
 - all'individuazione di criteri oggettivi per l'abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina generale, ai fini dell'espletamento dei vari periodi formativi previsti dai programmi;
 - alla definizione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione che preveda le modalità di verifica delle presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto è, inoltre, prevista la possibilità per i coordinatori delle attività seminariali e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di riportare il proprio giudizio analitico e motivato sulle attività svolte dal medico in formazione, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti;
 - all'individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune;
 - alla definizione di criteri e modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti;

- alla realizzazione di corsi per coordinatori, tutor e docenti secondo le necessità formative emergenti, nonché all'individuazione di modalità e criteri per la loro valutazione periodica;
- all'individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali, nonché alla formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi.

- con Deliberazione di Giunta n. 2738 del 27 maggio 1997 la Regione Puglia ha istituito le figure di Direzione e Coordinamento del citato Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (Coordinatore attività in sede provinciale; Coordinatore attività pratica; Coordinatore attività seminariale; Coordinatore attività interdisciplinare) - definendo, al tempo stesso, le modalità di nomina dei Coordinatori e dei docenti del Corso, nonché i compensi spettanti per l'attività professionale prestata - ed ha attribuito la gestione finanziaria e amministrativa del medesimo Corso alle AA.SS.LL. competenti per territorio;

- con successiva Deliberazione di Giunta n. 1746 del 23 settembre 2008 la Regione Puglia ha poi provveduto ad autorizzare la rivalutazione dei compensi spettanti ai docenti e alle figure di Direzione e Coordinamento;

- con Deliberazione di Giunta n. 102 del 15 febbraio 2005, successivamente integrata da Deliberazione di Giunta n. 396 del 28 marzo 2006, la Regione Puglia ha costituito il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) per la Formazione Specifica in Medicina Generale quale organo di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'attività istituzionale del Servizio regionale competente in materia di organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con compiti di consulenza e proposta relativamente all'organizzazione, alla pianificazione ed all'attuazione del medesimo Corso.

Visto:

- l'art. 5, co. 3, della L. 109/88 - rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria" - in base al quale una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

Considerato che:

- sono emerse esigenze di revisione dell'assetto organizzativo del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale al fine di ottimizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce delle determinazioni assunte dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'incontro del 7 marzo 2018;

- Il C.T.S. - a seguito della presentazione e discussione della bozza di documento denominato "Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale" elaborata dal competente Servizio regionale - nelle sedute del 16 aprile 2018 e del 2 luglio 2018 ha rispettivamente:

- deliberato che i componenti del C.T.S. trasmettessero alla Regione eventuali osservazioni e/o proposte in merito al predetto documento;
- provveduto alla discussione ed eventuale approvazione delle proposte formulate dai medesimi componenti del C.T.S., nonché all'approfondimento e al confronto su ulteriori questioni ritenute di rilievo.

Alla luce di quanto innanzi esposto si propone l'adozione di un provvedimento - elaborato anche tenendo conto dei contributi del C.T.S. - che ridefinisce le modalità organizzative e gestionali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 368/99 e ss.mm.ii., con la finalità di operare una razionalizzazione e sistematizzazione organizzativa del citato Corso nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione.

Si propone, pertanto, di approvare il documento denominato "Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale", allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante le modalità organizzative e gestionali dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia a parziale modifica di quanto precedentemente disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 2738 del 27 maggio 1997.

Si propone, infine, che il documento approvato con il presente schema di deliberazione trovi applicazione

per i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale attivati successivamente all'adozione del medesimo provvedimento di revisione.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 118/2011"

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa, né comporta oneri a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA
(Dott. Giovanni Campobasso)

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere alla revisione dell'organizzazione e del funzionamento del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/1999 e al D.M. Salute del 07 marzo 2006;
- di approvare il documento denominato "Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale", allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante le nuove modalità organizzative e gestionali dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia a parziale modifica di quanto precedentemente disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 2738 del 27 maggio 1997;
- di disporre l'applicazione delle citate Linee Guida ai Corsi di Formazione attivati successivamente all'adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. 118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR

Il presente allegato si compone di complessive n. 15 pagine, esclusa la presente.

Il Dirigente di Sezione
(Giovanni Campobasso)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Campobasso', positioned below the typed name.

“Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale.”



OBIETTIVI GENERALI

Il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale consente di conseguire il diploma di formazione specifica in Medicina Generale che, ai sensi del D.lgs. 368/99 e del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, risulta necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Obiettivo generale del Corso è quello di formare professionisti in grado di svolgere i compiti che l'Accordo Collettivo Nazionale assegna al Medico di Medicina Generale.

Le presenti Linee Guida disciplinano nel dettaglio, ai sensi dell'art. 15, co. 2, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, gli aspetti organizzativi e gestionali del citato Corso di Formazione, stabilendone l'assetto organizzativo in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali.

DESTINATARI

Il Corso è riservato ai cittadini italiani e comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti prescritti da legge, laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo professionale, che abbiano superato il concorso di ammissione collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria di merito.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006, i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo Albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del Corso triennale di formazione.

Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente Albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'avvio del Corso di formazione.

Hanno, altresì, accesso al Corso i medici che presentano domanda di ammissione in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della L. 401/2000, ovvero i medici iscritti al corso universitario di laurea in Medicina e Chirurgia in data antecedente al 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale.

DURATA DEL CORSO

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 il Corso è avviato entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno e dura 36 mesi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 368/99, la formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 1/3 (pari ad almeno 1.600 ore) per attività formative teoriche e 2/3 (pari ad almeno 3.200 ore) per attività formative di natura pratica, secondo l'articolazione oraria di cui alla tabella riportata nel paragrafo "Articolazione del Corso".

In ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla citata normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.

Nel caso di ritardato avvio del Corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in soprannumero ex art. 3 della L. 401/2000, nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso di cui all'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi, sempre nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.



Non è viceversa previsto il recupero dei giorni di assenza per motivi personali di cui all'art. 24, co. 6, del D.lgs. 368/99, per cui si rinvia al successivo paragrafo "Assenze consentite".

INCOMPATIBILITA'

L'art. 11, co. 1, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 prescrive che al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, nonché la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del Corso di formazione in Medicina Generale.

Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 11, i medici tirocinanti possono esercitare - purché sia accertata la carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali e compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa - esclusivamente le attività di cui all'art.19, co.11, della Legge n.448 del 28 dicembre 2001, di seguito specificate:

- Sostituzioni a tempo determinato di medici di Medicina generale convenzionati con il S.S.N.;
- Sostituzioni per le guardie mediche notturna, festiva e turistica.

In pendenza di un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.lgs. 368/99 e dell'art. 11, co. 6, del D.M. Salute del 7 marzo 2006.

Prima dell'avvio del Corso di formazione, la Regione provvede a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, attestanti l'assenza di cause di incompatibilità.

Nel caso in cui la Regione accerti, da controlli a campione o dietro specifiche segnalazioni, la sussistenza o l'insorgenza di cause di incompatibilità, dispone con provvedimento dirigenziale l'esclusione del medico tirocinante, con contestuale interruzione dell'erogazione del pagamento della borsa di studio e recupero di eventuali importi indebitamente percepiti.

I medici ammessi in soprannumero al Corso - atteso il mancato percepimento delle borse di studio - possono svolgere attività libero-professionale purché compatibile con gli obblighi formativi.

FREQUENZA

Ai sensi dell'art. 24, co. 2, del D.lgs. 368/99, il Corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo della Regione.

La formazione a tempo pieno implica - come chiarito dal successivo comma 3 del citato art. 24 - la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.

Ai fini della registrazione delle presenze e del conseguimento degli obiettivi formativi, i tirocinanti sono dotati, a cura dell'Azienda Sanitaria Locale, di cartellini marcatermpo, nonché di libretto personale di valutazione fornito dalla Regione, sul quale saranno riportate le attestazioni relative alla frequenza e al superamento delle singole fasi formative, i giudizi di merito, eventuali note, nonché un giudizio analitico finale, espresso dai Coordinatori delle Attività Pratiche e Teoriche, ciascuno per il proprio ambito di competenza, in ordine alle attività svolte dal medico in formazione, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.



La frequenza presso il Tutor di Medicina Generale è attestata dal Tutor medesimo secondo modalità individuate dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso d'intesa con il Coordinatore delle Attività pratiche.

ASSENZE CONSENTITE

Ai sensi dell'art. 24, co. 6, del D.lgs. 368/99 il medico tirocinante può usufruire di 30 giorni di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati salvo cause di forza maggiore, per ogni anno di formazione. Per tali assenze non è previsto il recupero né la sospensione della borsa di studio di cui all'art. 17 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.

Le suddette assenze per motivi personali:

- non possono essere superiori a 30 giorni per ciascun anno di formazione;
- devono essere comunicate entro le ore 10:00 del primo giorno di assenza al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso ed al Referente amministrativo;
- devono essere giustificate entro tre giorni dal rientro nella sede di frequenza del Corso, mediante certificazione da produrre al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso e al Referente Amministrativo.

Tali assenze, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e dunque del proficuo superamento di ciascuna fase didattica, non dovranno superare $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto per ciascuna fase didattica.

Il Referente Amministrativo registra le assenze dei medici tirocinanti, comunicando tempestivamente al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso – oltre che al diretto interessato - il nominativo dei tirocinanti che eventualmente abbiano raggiunto il limite massimo di assenze per l'anno di formazione.

SOSPENSIONE DEL CORSO

La sospensione del Corso di formazione opera nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24, co. 5 del D.Lgs. 368/1999, ovvero:

- gravidanza;
- servizio militare;
- malattia superiore a 40 giorni.

La sospensione non comporta la riduzione della durata del Corso e, pertanto, i giorni persi devono essere recuperati nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.

La richiesta di sospensione deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ASL competente che cura la gestione amministrativa e contabile, nonché al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, allegando l'opportuna certificazione.

Durante il periodo di sospensione non viene erogata al tirocinante la borsa di studio, che sarà corrisposta successivamente - nella fase di recupero - in relazione all'effettivo periodo di frequenza.

Nell'ipotesi di gravidanza, l'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 opera un rinvio alle disposizioni in materia di tutela della maternità, con conseguente applicazione dell'istituto dell'astensione obbligatoria: detto congedo, della durata di mesi 5, spetta infatti al medico in formazione in gravidanza, che deve obbligatoriamente usufruirne secondo le modalità prescritte dalla legge.



La gestante è tenuta a dare comunicazione scritta del suo stato di gravidanza e della data presunta del parto alla Regione, all'ASL competente che cura la gestione amministrativa e contabile, nonché al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, allegando l'opportuna certificazione.

L'astensione obbligatoria comporta la sospensione, per pari periodo, dell'erogazione della borsa di studio, che verrà corrisposta nuovamente con la ripresa del corso, in relazione all'effettivo periodo di frequenza.

BORSA DI STUDIO

Al medico in formazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006, spetta una borsa di studio di importo annuo complessivo pari a € 11.603,00, strettamente correlata all'effettiva frequenza del periodo formativo salvo il caso di assenze per motivi personali di cui all'art. 24, co. 6, del D.lgs. 368/99.

Il trattamento fiscale della borsa di studio è in ogni caso soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P., salvo adeguamenti normativi.

Ai medici ammessi in soprannumero non spetta l'erogazione della borsa di studio.

ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.18 del D.M. Salute 7 marzo 2006, i medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alla frequenza del Corso, nel rispetto dei massimali di copertura definiti in sede di Coordinamento inter-regionale.

La stipula dell'assicurazione, a cura del tirocinante, costituisce *condicio iuris* per l'accesso alla struttura ospedaliera. Il tirocinante dovrà, quindi, consegnare copia della polizza assicurativa al Referente amministrativo prima dell'avvio della frequenza.

Le AA.SS.LL., cui è affidata la gestione degli aspetti amministrativi e contabili del Corso, provvederanno per i tirocinanti alle stesse assegnati alla regolarizzazione degli obblighi assicurativi previsti presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL).

TRASFERIMENTI

Trasferimenti inter-regionali

E' possibile il trasferimento del medico in formazione tra Regioni diverse - previo nulla-osta della Regione di provenienza - purchè sussistano le condizioni di seguito riportate:

- Disponibilità di posti vacanti nella Regione di destinazione, tenuto conto del contingente definito con bando di concorso di ammissione al Corso;
- Acquisizione di parere favorevole della Regione di destinazione, reso sulla base della omogeneità del percorso formativo, qualora si possa assicurare al medico richiedente il completamento del percorso formativo.

In caso di parere favorevole al trasferimento, la Regione di provenienza provvede a disporre l'invio alla Regione di destinazione della documentazione relativa ai periodi formativi espletati.

Le domande di trasferimento vengono accolte e istruite in ordine di presentazione.

Trasferimenti intra-regionali

I medici tirocinanti possono presentare formale richiesta di trasferimento da un Polo formativo all'altro esclusivamente nel periodo ricompreso fra il 1 ottobre e il 30 novembre di ciascun anno. Saranno ammesse richieste al di fuori di detto arco temporale.



La richiesta di trasferimento deve essere inviata alla Regione, a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta certificata: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it.

Il trasferimento è subordinato all'acquisizione di parere favorevole del Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, sentiti i Coordinatori delle Attività teoriche e pratiche. L'accoglimento della richiesta non può determinare, comunque, il superamento del limite massimo di tirocinanti da assegnare a ciascun Polo.

RINUNCIA AL CORSO

Il Medico tirocinante che intende rinunciare al Corso deve presentare apposta comunicazione contenente i propri dati anagrafici, l'indicazione del Polo di assegnazione e del triennio di riferimento del Corso, nonché l'indicazione della data di termine della frequenza. Tale comunicazione deve essere inoltrata contestualmente alla Regione, al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso ed al Referente amministrativo dell'ASL di riferimento.

Il rinunciataro provvede, inoltre, a consegnare al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso libretti e ogni altro documento relativo alla frequenza del corso.

Nel caso in cui la rinuncia al Corso intervenga in pendenza di graduatoria ancora utilizzabile per scorrimento, ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute del 7 marzo 2006, detta rinuncia diviene efficace ed irrevocabile quando la Regione ne prende atto, anche tacitamente, con contestuale scorrimento della graduatoria al fine di ricoprire il posto resosi vacante.

Nel caso in cui la rinuncia al Corso intervenga in una fase successiva (ovvero quando non è più possibile effettuare alcun scorrimento della graduatoria), detta rinuncia diviene efficace ed irrevocabile decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione della medesima a mezzo di posta certificata.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.lgs. 368/99, il Corso di formazione è articolato in 36 mesi e 4.800 ore minime, di cui 2/3 (ovvero 3.200 ore minime) rivolte ad attività formative di natura pratica ed 1/3 (ovvero 1.600 ore minime) rivolte ad attività teoriche, secondo le modalità di seguito schematizzate:

AREA FORMATIVA	DURATA (in mesi)	TOTALE ORE	MONTE ORE ATTIVITA' DIDATTICA	
			Attività pratica (2/3 del monte ore)	Attività Teoriche (1/3 del monte ore)
MEDICINA CLINICA	6	800	530	270
CHIRURGIA GENERALE	3	400	270	130
PEDIATRIA	4	530	350	180
OSTETRICIA	2	270	180	90
PRONTO SOCCORSO	3	400	270	130
MEDICINA EXTRAOSPEDALIERA	6	800	530	270
TUTOR MED. GENERALE	12	1.600	1.070	530
TOTALE MESI ED ORE	36	4.800	3.200	1.600



In particolare, le attività teoriche possono connotarsi come attività teoriche interdisciplinari o attività teoriche integrate, secondo le specifiche esigenze individuate dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso.

Nell'ambito delle attività didattiche teoriche e pratiche, inoltre, deve essere previsto l'inserimento di moduli di formazione a distanza (FAD) - organizzati direttamente dalla Regione o per il tramite dell'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) o di una Azienda Sanitaria Locale capofila - in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci e di applicazione delle note AIFA in relazione alle categorie di farmaci a maggiore consumo e/o correlate alle principali patologie croniche.

1) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI NATURA TEORICA

Le attività didattiche di natura teorica, espressamente previste dall'art. 26, co. 1, del D.Lgs 368/99, devono avere una durata di almeno 1.600 ore e sono articolate, ai sensi del successivo art. 27, co.1, del medesimo D.lgs. 368/99, nelle seguenti attività:

- seminari, nella forma di lezioni plenarie tenute da docenti per i tirocinanti di uno o più Poli formativi;
- studio guidato proposto dai docenti e/o tutor;
- studio finalizzato proposto dai Coordinatori delle Attività Teoriche (es. la elaborazione della tesi finale).
- sessioni di confronto con i docenti e/o i tutor;
- sessioni di ricerca e confronto fra tirocinanti della stessa area didattica;

I docenti sono nominati dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso tra i medici in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, commi 2 e 3 del D.Lgs 368/99, nonché di riconosciuta esperienza nelle materie per cui è conferito l'incarico.

Le attività di studio guidato e finalizzato sono svolte secondo la modalità dell'autoformazione, con l'ausilio di supporti bibliografici e di e-learning, prevedendo elaborati di verifica dell'attività svolta.

1.1 Le Attività Teoriche Interdisciplinari comprendono attività di studio e seminari tenute presso aule appositamente attrezzate, messe a disposizione dall'Ordine dei Medici della Provincia di riferimento e dotate di adeguati supporti audio-visivi.

Le attività teoriche interdisciplinari sono finalizzate a fornire le conoscenze, le competenze e le abilità inerenti, in particolare, i seguenti argomenti:

- Legislazione ed Organizzazione Sanitaria e Sociale;
- Il Processo Decisionale in Medicina Generale;
- Il metodo clinico;
- La Formazione Psicologica alla Relazione Medico-Paziente;
- La comunicazione e il counseling;
- Problematiche della contraccezione e della maternità responsabile;
- Elementi di Pediatria e Adolescentologia di base;
- Statistica ed Epidemiologia Sanitaria;
- L'Educazione Sanitaria in Medicina Generale;
- V.R.Q. in Medicina Generale;
- La Clinical Governance in Medicina Generale;
- La prevenzione dell'errore in Medicina Generale;
- Medicina dell'immigrazione;
- L'uso razionale dei farmaci;



- L'appropriatezza degli esami di laboratorio e strumentali;
- Medicina Legale - Deontologia ed Etica Professionale;
- La responsabilità professionale del MMG;
- La malattia celiaca;
- Bioetica;
- Trapianti e donazione di organi;
- Il Management dello studio in Medicina Generale;
- L'Informatica, la Telematica e sanità elettronica;
- Il lavoro in team;
- L'E.C.M. in Medicina Generale;
- La ricerca in Medicina Generale.
- Elementi di diagnostica per immagini in Medicina Generale.

Attiene agli argomenti di natura teorica interdisciplinare anche l'apprendimento, sotto la guida dei tutor, relativo alla corretta compilazione della cartella clinica ospedaliera, della scheda di dimissione ospedaliera, della scheda-paziente e profilo sanitario sintetico degli assistiti M.M.G., del fascicolo sanitario elettronico e della ricetta dematerializzata.

Le attività teoriche interdisciplinari, ivi comprese quelle riferibili al periodo di frequenza presso il tutor medico di Medicina Generale, possono essere svolte, fino ad un massimo dei 2/3 del monte ore previsto, attraverso metodiche di studio guidato (individuale o a piccoli gruppi), nel rispetto dei programmi previsti e sotto la guida dei docenti e/o dei coordinatori del corso. La restante parte del monte ore deve essere svolto presso la sede a tal fine individuata dall'Ordine dei Medici provinciale, sotto forma di lezione plenaria (seminari) riferita ad uno o più Poli Formativi anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi.

1.2 Le attività Teoriche Integrate comprendono attività di studio e seminari clinici a supporto delle attività pratiche, e riguardano i seguenti ambiti:

- **MEDICINA:**
Medicina di Laboratorio, Semeiotica medica, Metodologia Clinica, Neurologia, Medicina Interna, Terapia Medica, Oncologia Medica, Geriatria, Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie infettive;
- **CHIRURGIA:**
Metodologia Clinica, Semeiotica chirurgica, Chirurgia Generale;
- **PEDIATRIA:**
Pediatría Generale, Terapia Pediatrica, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria Preventiva;
- **OSTETRICA E GINECOLOGIA:**
Monitoraggio della gravidanza, patologia ostetrica, patologia ginecologica, prevenzione ginecologica;
- **PRONTO SOCCORSO:**
Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Tecniche di BLS -D;
- **MEDICINA DEL TERRITORIO:**
Medicina Preventiva, Igiene Ambientale, Medicina del Lavoro, Igiene e Profilassi, Assistenza domiciliare e Riabilitativa, Altri argomenti specifici correlati all'attività delle strutture di presidio o ambulatoriali di assegnazione; saranno altresì organizzati, a cura del Coordinatore, seminari e stages presso sedi di Continuità Assistenziale e Centrali Operative 118.



Le attività teoriche integrate relative ai periodi di frequenza presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere possono essere svolte - anche in corsia o in ambulatorio - attraverso metodiche di studio guidato (individuale o a piccoli gruppi) fino ad un massimo di $\frac{3}{4}$ del monte ore, nel rispetto dei programmi e sotto la guida dei medici della struttura. La restante parte del monte ore deve essere svolta sotto forma di seminari riferiti agli specifici moduli formativi riportati nel paragrafo "Organizzazione del Corso", in aule individuate presso la struttura medesima e provviste di mezzi audiovisivi ed altri sussidi didattici.

L'Attività Teorica Integrata relativa al periodo di frequenza presso il Tutor di Medicina Generale si svolge esclusivamente e per l'intero ammontare del relativo monte ore, secondo le modalità di studio guidato e confronto con il Tutor di Medicina Generale, e da quest'ultimo viene curata e certificata.

2) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI NATURA PRATICA

Le attività didattiche di natura pratica, espressamente previste dall'art. 26, co. 1, del D.lgs. 368/99, devono avere durata pari ad almeno 3.200 ore, da effettuarsi presso:

- Strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche;
- Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N. ("Tutor").

L'assegnazione dei medici tirocinanti a ciascuna delle strutture sanitarie di cui innanzi è effettuata dal Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, sulla base delle esigenze formative.

Durante l'attività pratica presso le predette strutture ospedaliere e territoriali, i tirocinanti sono affidati a tutor, appositamente formati, nominati dal Coordinatore delle Attività Pratiche sentito il Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa o Struttura Semplice. Il tutor vigila sul corretto svolgimento delle attività didattiche pratiche e teoriche integrate e sul conseguimento degli obiettivi formativi.

Durante l'attività pratica presso il tutor Medico di medicina generale, il tirocinante svolge attività clinica guidata ambulatoriale, ivi comprese le prestazioni di particolare impegno professionale e domiciliare (ADI ed ADP).

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n.368/99 e dell'art. 15 del D.M. Salute del 7 marzo 2006, la Regione organizza ed attiva il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia Capoluogo di Regione, nominando, in ogni caso, un Gruppo Tecnico-scientifico di supporto.

La Regione Puglia si avvale, in tal senso, di un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) - composto, tra l'altro, dai Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - con compiti di consulenza e proposta in ordine alla definizione degli aspetti organizzativi e gestionali del Corso.

L'organizzazione ed il coordinamento del Corso a livello provinciale è affidata, nel rispetto delle direttive regionali e delle presenti Linee Guida, agli Ordini dei Medici di ciascuna Provincia, in raccordo con il C.T.S.

Il Corso è organizzato attraverso Poli formativi, istituiti presso ciascuna Provincia, che costituiscono le sedi dell'attività didattica e devono essere dotati di strutture, spazi e strumenti adeguati all'espletamento dell'attività di formazione.



Per ciascun triennio formativo la Regione, con provvedimento dirigenziale, individua i Poli formativi sul territorio regionale anche sulla base del contingente numerico messo a bando di concorso.

Con analogo provvedimento dirigenziale - nelle more della emanazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 - viene approvato il programma formativo del Corso, elaborato dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale, che definisce nel dettaglio gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento, i programmi ed i contenuti delle attività teoriche e pratiche del Corso di Formazione.

Ferma restando la necessità di garantire la presenza di almeno un Polo per Provincia, qualora i tirocinanti assegnati al Polo formativo siano inferiori a 5, in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa, verranno impiegate - senza oneri aggiuntivi - le medesime figure di coordinamento, direzione, tutoraggio e docenza dei Corsi relativi ad annualità precedenti.

Il numero massimo di medici tirocinanti per ciascun Polo è pari a 20. Detta soglia può essere elevata a 23 nell'ipotesi di assegnazione di medici soprannumerari.

Nel caso in cui i medici tirocinanti ammessi al Corso, ivi compresi i soprannumerari, siano in numero superiore alla capienza massima dei Poli esistenti, si provvederà all'attivazione di un nuovo Polo formativo.

L'assegnazione del medico ad uno specifico Polo è effettuata sulla base della preferenza espressa dal medico all'atto di accettazione ad intraprendere il percorso formativo, nel rispetto dell'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti assegnabili a ciascun Polo formativo.

Tali criteri non si applicano ai medici soprannumerari, che sono assegnati d'ufficio ai Poli formativi, sulla base dei posti ancora disponibili una volta terminata la fase di assegnazione dei tirocinanti vincitori di concorso.

Presso ciascun Polo formativo devono essere attivate le attività didattiche distribuite per **Area Formativa**, come di seguito indicate:

- I. Area Formativa della Medicina Clinica;
- II. Area Formativa della Chirurgia Generale;
- III. Area Formativa della Pediatria;
- IV. Area Formativa della Ostetricia e Ginecologia;
- V. Area Formativa della Medicina di Urgenza;
- VI. Area Formativa della Medicina Extraospedaliera;
- VII. Area Formativa della Medicina Generale.

In base alle esigenze didattiche ed in considerazione dell'offerta formativa nelle varie realtà provinciali, la frequenza riferita alle suddette aree potrà essere ulteriormente articolata in **Moduli Formativi**, come disciplinato nel dettaglio dal programma formativo del triennio di riferimento.

FIGURE DI COORDINAMENTO

La Regione, con provvedimento dirigenziale, nomina un Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, unico per tutti i Corsi attivi durante la medesima annualità, nella persona del Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia, o di un suo delegato, designato tra i Medici di Medicina Generale.

Per ciascun triennio formativo la Regione nomina altresì - su designazione dei Presidenti degli Ordini dei Medici provinciali - le seguenti figure di coordinamento:

- Un Coordinatore delle Attività Teoriche Interdisciplinari per ciascuna Provincia, designato tra i Medici di Medicina Generale in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 3, del D.Lgs 368/99;
- Un Coordinatore delle Attività Teoriche Integrate per ciascuna Provincia, designato tra i Medici di Medicina Generale in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 3, del D.Lgs 368/99.



- Un Coordinatore delle Attività Pratiche per ciascuna Provincia, designato tra i Dirigenti Medici del SSN in servizio di ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, co. 2, del D.lgs. 368/99.

I compensi delle figure di direzione e coordinamento di cui innanzi sono previsti dalla D.G.R. n. 2738 del 27 maggio 1997, come modificati da D.G.R. n. 1746 del 23 settembre 2008 e ss.mm.ii, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di finanza pubblica.

I Coordinatori(o Direttori) Provinciali del Corso:

- Sono responsabili dell'organizzazione e gestione del Corso e ne assicurano la coerenza e la conformità alle direttive impartite dalla Regione;
- Gestiscono i rapporti con la Regione e con le ASL;
- Supervisionano l'operato dei Coordinatori delle Attività Teoriche e Pratiche, valutando e segnalando eventuali casi di inadempienza alla Regione e al Comitato Tecnico Scientifico;
- Nominano i docenti delle attività seminariali, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Coordinatori delle Attività Teoriche;
- Definiscono, sulla base di esigenze organizzative specifiche, l'articolazione delle attività teoriche in attività interdisciplinari ed attività integrate;
- Provvedono all'assegnazione dei tirocinanti alle strutture di frequenza;
- Nominano i tutor di medicina generale e provvedono all'abbinamento dei tirocinanti ai medesimi tutor;
- Definiscono le modalità di attestazione della frequenza del medico tirocinante da parte del tutor M.M.G;
- Convocano periodiche riunioni con i Coordinatori, i responsabili delle strutture dove si svolge il tirocinio, i docenti e i tutor, per la collegiale valutazione dell'iter formativo;
- Riferiscono annualmente alla Regione e al Comitato Tecnico Scientifico sull'andamento del Corso nella propria Provincia;
- Accedono, anche senza preavviso, a scopo di verifica ispettiva del regolare svolgimento delle attività formative, a tutte le strutture e agli ambulatori di medicina generale sedi del Corso, redigendo apposito verbale in caso di riscontro di irregolarità, ai fini dei conseguenziali adempimenti.

I Coordinatori delle Attività Pratiche e Teoriche, ciascuno per le proprie competenze:

- assicurano l'ordinaria gestione del Corso, garantendone il collegamento tra le varie fasi e l'omogeneità dei percorsi;
- predispongono il calendario formativo teorico-pratico e ne trasmettono copia al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, all'ASL di riferimento ed alla Regione;
- garantiscono:
 - l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari riguardanti i tirocinanti, i docenti e i tutor, curando la segnalazione delle eventuali violazioni al Coordinatore (o Direttore) Provinciale di riferimento;
 - la vigilanza sul rispetto dell'orario, del calendario dei seminari teorici e delle attività pratiche, nonché sulla frequenza alle attività stesse da parte dei tirocinanti;
 - la tenuta dei registri, dei fogli di presenza del Corso e l'aggiornamento dei libretti personali dei medici in formazione, dai quali risulta la frequenza alle singole fasi;
 - l'effettivo svolgimento delle ore di formazione.
- certificano i periodi di auto-formazione;



- riferiscono annualmente - salvo casi di gravi irregolarità da segnalare tempestivamente - sull'andamento del Corso nella propria Provincia al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, il quale ne relaziona in sede di C.T.S.;
- provvedono a raccogliere dettagliate relazioni dei tutor al termine delle varie fasi in cui il Corso è articolato con riferimento a ciascun tirocinante, ai sensi dell'art. 27, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.368/1999, per procedere poi all'espressione di un giudizio sul profitto dei partecipanti al Corso. L'esito di tali valutazioni deve essere riferito tempestivamente al Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso e al Referente amministrativo dell'A.S.L.

I Coordinatori delle Attività Teoriche Interdisciplinari sono direttamente impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni per l'intero triennio formativo.

I Coordinatori delle Attività Teoriche Integrate e i Coordinatori delle Attività Pratiche sono, invece, direttamente impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni per un periodo di 24 mesi, atteso che il Corso prevede un periodo di formazione pari a 12 mesi effettuato presso un ambulatorio di Medico di Medicina Generale convenzionato con S.S.N.

Gli incarichi di Coordinatore, Docente e/o Tutor conferiti a Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N. rientrano ad ogni titolo nelle attività formative previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM, tuttavia non hanno articolazione oraria e dunque non comportano per i medesimi alcuna riduzione del massimale individuale di assistiti di cui all'art. 39, co. 4 del citato Accordo.

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

La gestione amministrativa e contabile dei Corsi è affidata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

A tal fine la Regione - con provvedimento dirigenziale, su designazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di riferimento - nomina un Referente Amministrativo tra i funzionari di ciascuna A.S.L.

I Referenti Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali, avvalendosi del supporto delle strutture dell'Ente di appartenenza, svolgono le funzioni di seguito riportate:

- provvedono, sulla base delle attestazioni di frequenza rilasciate dalle strutture e dai Coordinatori del Corso, ad ogni adempimento relativo alla corresponsione degli emolumenti effettivamente dovuti a tirocinanti, coordinatori e docenti entro i termini prescritti, nonché ad ogni altro atto contabile di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale connesso allo svolgimento del Corso;
- curano la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali dei tirocinanti ed il successivo inoltro dei medesimi alla Regione, in formato elettronico, al termine del corso;
- registrano le assenze giustificate dei tirocinanti;
- predispongono il rendiconto annuale delle spese sostenute e ne curano la trasmissione al competente ufficio regionale.

TUTOR

La funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica deve essere affidata, ai sensi dell'art 27, co. 2, del D.Lgs. 368/1999, a Dirigenti Medici del S.S.N. ovvero di posizione corrispondente qualora si tratti di docenti universitari con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.

Per le attività di natura pratica effettuate presso ambulatori di Medici di Medicina Generale, i Tutor di Medicina Generale sono individuati, alla data di inizio di ciascun Corso, fra i medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 368/99.



Il Coordinatore (o Direttore) provinciale del Corso dispone d'ufficio l'assegnazione di ciascun tirocinante ad un tutor.

In virtù del principio di rotazione degli incarichi di medico tutor, non possono essere nominati i medici che abbiano svolto la funzione di tutor nel Corso triennale precedente. E' inoltre incompatibile l'assegnazione a tutor con i quali i tirocinanti abbiano rapporti di parentela sino al 4° grado ed affinità fino al 2° grado.

L'incarico di tutor di Medicina Generale si intende conferito per l'intero periodo formativo e può essere revocato dal Coordinatore delle Attività pratiche per decadenza del tirocinante dalla frequenza del Corso ovvero per accertata inadempienza del medico tutor.

Per sopravvenute esigenze il medico in formazione ha facoltà di richiedere successivamente la variazione del tutor assegnato, producendo motivata e circostanziata istanza al Coordinatore delle Attività pratiche.

Il medico tutor, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- cura l'effettivo svolgimento da parte del tirocinante in carico del programma formativo teorico-pratico;
- controlla e certifica le presenze del medico in formazione durante il relativo periodo di attività didattica di natura pratica, sia in ambulatorio che per l'attività medica guidata domiciliare, e certifica il conseguimento degli obiettivi formativi dell'attività teorica integrata per il periodo di propria pertinenza.

Il tutor M.M.G. deve apporre nel proprio studio un apposito avviso sullo svolgimento dell'attività medica guidata, con l'indicazione nominativa dei medici in formazione in carico, nonché adottare gli opportuni adempimenti in materia di tutela dei dati sensibili. Il tutor M.M.G. non può inoltre essere sostituito dal medico tirocinante durante tutto il periodo didattico di riferimento (nel caso di svolgimento dell'attività convenzionale secondo forme associate, in rete, o in gruppo, si ritiene necessario che tale divieto operi anche nei confronti degli altri componenti dell'associazione, della rete, o del gruppo), nè può seguire, salvo eccezionali necessità organizzative del Corso, più di un medico in formazione per volta.

REQUISITI, FORMAZIONE E VERIFICHE DEI COORDINATORI, DOCENTI E TUTOR

Tutti i soggetti aventi responsabilità di coordinamento, nonché i docenti e i tutor del Corso, individuati secondo i criteri innanzi descritti, sono inseriti in un apposito Elenco Regionale da istituirsi presso il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 368/99, e da aggiornare con cadenza almeno triennale attraverso l'attivazione di canali di inter-operatività con la banche dati degli Ordini provinciali dei Medici.

Gli Ordini dei Medici di ciascuna Provincia mettono, a tal fine, a disposizione i propri elenchi dei medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del D.lgs. 368/99.

L'Elenco regionale di cui innanzi verrà utilizzato dagli Ordini provinciali dei Medici per il conferimento degli incarichi di docente, tutor e coordinatore.

In fase di prima attuazione, fino alla costituzione dell'Elenco Regionale secondo i criteri innanzi definiti, ciascun Ordine Provinciale potrà attingere agli elenchi in proprio possesso per il conferimento degli incarichi di propria competenza.

In applicazione dell'articolo 15, co. 2, del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, la Regione, sulla base delle contingenti esigenze formative, organizza secondo specifiche modalità da definire anche su proposta del Comitato Tecnico Scientifico regionale, corsi di formazione rivolti ai coordinatori, docenti e tutor sugli aspetti organizzativi e sulle metodologie didattiche del Corso triennale, individuando altresì modalità e criteri per la loro valutazione periodica.



La frequenza di tali corsi - che si svolgeranno in collaborazione con gli Ordini dei Medici Provinciali e con le Aziende Sanitarie Locali competenti - costituisce criterio preferenziale per la nomina, nonché elemento di positiva valutazione, dei coordinatori, docenti e tutor.

ESAME FINALE

Ai fini del rilascio del diploma di formazione il tirocinante è sottoposto a giudizi di profitto specifici, espressi nelle varie fasi di formazione, e ad un giudizio definitivo di idoneità, formulato anche sulla base di un colloquio finale, da parte della Commissione di cui all'art. 29 del D.Lgs n.368/1999 e all'art. 16 del D.M. Salute del 7 marzo 2006.

Il passaggio da una fase all'altra del Corso è subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza, ai sensi dell'art. 27, co. 5 del D.lgs. 368/99. Il Coordinatore (o Direttore) Provinciale del Corso, in accordo con i Coordinatori delle Attività Teoriche e Pratiche, definisce le modalità di verifica dell'apprendimento dei tirocinanti per ciascuna fase di formazione. Qualora il medico tirocinante, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.

L'ammissione dei tirocinanti all'esame finale - ai sensi dell'art. 15, co. 3, del D.M. Salute del 7 marzo 2006 - è deliberata, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione, dal Collegio dei docenti e tutor.

Il Collegio dei docenti e tutor - composto dal Coordinatore (o Direttore) provinciale del Corso che lo presiede, dal Coordinatore Attività teoriche, dal Coordinatore Attività pratiche, dal Referente Amministrativo, da n. 2 rappresentanti dei docenti e da n. 2 rappresentanti dei tutor - è valido in prima convocazione se è presente la metà più uno dei convocati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale a cura del Referente amministrativo, nel quale sono riportati i nominativi dei docenti e tutor che vi hanno partecipato, l'esito della valutazione collegiale, gli eventuali motivi di diniego all'ammissione.

La delibera di ammissione alla prova finale del Collegio dei docenti e tutor è trasmessa tempestivamente alla Regione, unitamente ai fascicoli personali, ai libretti individuali, alle schede di rilevazione della frequenza e valutazione di profitto di ogni fase del percorso formativo e ad una copia della tesi in formato elettronico per ciascun tirocinante.

La tesi finale consiste in un elaborato originale su un argomento a scelta del candidato fra quelli oggetto delle attività teoriche interdisciplinari, o comunque strettamente attinente ai contenuti scientifici, organizzativi ed operativi della Medicina Generale. Alla produzione della tesi collabora uno dei tutor ai quali il tirocinante è stato assegnato durante lo svolgimento del corso di formazione, con funzioni di relatore. La tesi deve essere redatta in formato elettronico, firmata dal tirocinante e dal relatore, e consegnata all'Ordine dei Medici di riferimento non oltre 3 (tre) giorni dalla conclusione del Corso, nonché in duplice copia al Referente amministrativo.

L'esame finale consiste nella discussione della tesi da parte del tirocinante. Al termine del colloquio la Commissione sulla base del giudizio espresso proclama idoneo il medico e contestualmente rilascia in unico originale il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si rimanda:

- per quanto attiene agli aspetti regolamentari sullo svolgimento del corso, al D.L.vo 368/99, al D.M. Salute del 7 marzo 2006, al D.M. Salute del 7 marzo 2006;



- per quanto attiene ad eventuali responsabilità civili e penali dei medici in formazione e del personale preposto alla formazione, rispettivamente alle norme del Codice Civile e del Codice Penale;
- per quanto attiene agli aspetti attinenti la deontologia professionale, al Codice di Deontologia Medica in vigore.

Il Direttore
Dipartimento
Composizione della Commissione
Dipartimento

